



TRIBUNALE DI CATANIA

**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI - QUARTA CIVILE -
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE**

Proc. n. 3404/23U

All'att.ne Sig.ri Curatori

p.c.

Sig. Presidente

del Tribunale di Catania

Sig. Presidente del C.O.A.

Avv. Antonino Di Stefano

Sig. Presidente del O.D.C.E.C.

Dott. Salvatore Virgillito

Catania – sede -

Catania, 13.4.2023.

CIRCOLARE SU ROTTAMAZIONE *QUATER*

Comunicazione per gli avvocati ed i dottori commercialisti che svolgono la funzione di curatore nelle procedure concorsuali sulla legge di bilancio 2023 n. 197 in tema di:

- **Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230)**
- **Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)**

Nella camera di consiglio del 30.3.2023 IL Plenum dei giudici della sezione ha affrontato le questioni di cui all'oggetto.

Si trasmettono le relative conclusioni di interesse generale.

Seguirà integrazione delle relative linee guida di sezione.

- **Stralcio dei debiti fino a euro 1.000**

Va richiamato l'art. 1, commi da 222 a 230 - che riproduce in modo analogo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:

«222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

224 ...

225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta

data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

230...

Tanto premesso, si osserva quanto segue richiamando quanto dalla Sezione già comunicato in precedenza con riferimento alla novella del 2018:

1. l'Agente della Riscossione ha diritto di insinuarsi al passivo sulla base del mero estratto di ruolo, di per sé idoneo a comprovare gli elementi costitutivi del credito.
2. Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione ai crediti tributari, non è consentita in sede di accertamento dello stato passivo alcuna contestazione nel merito del rapporto impositivo (salva l'ipotesi della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento), essendo solamente consentita l'ammissione del credito con riserva, ove non sia ancora decorso il termine per proporre impugnazione dinanzi al giudice competente o quest'ultima sia già stata proposta e la controversia non sia ancora stata definita.
3. Nella specie, l'annullamento automatico per legge, che si verificherà alla data del 31.3.23, dei singoli carichi di ruolo (comprensivi di interessi e sanzioni), impedisce l'ammissione degli stessi al passivo, per insussistenza del relativo presupposto (ovvero una valida iscrizione a ruolo).
4. Quanto sopra riverbera effetti sull'intera cartella di pagamento: il creditore istante, infatti, deve - e ove ometta di farlo va incontro ad una conseguente decisione reiettiva - precisare la domanda, specificando i crediti residui recati dalle cartelle di pagamento interessate per singoli carichi dall'annullamento di cui al citato art. 1; deve, altresì, dare conto di aver dato corso agli adempimenti necessari "Ai fini del conseguente discarico" e dei relativi esiti.
5. A fronte di ciò, si reputa che in sede di verifica dello stato passivo i g.d. non possano provvedere al ricalcolo del credito tributario residuo per sorti capitali e accessori, essendo carente di giurisdizione al riguardo (posto che un simile accertamento sostanzialmente si risolverebbe, tra l'altro, in una statuizione volta ad affermare la permanenza o meno come titolo della cartella di pagamento e del sottostante ruolo esecutivo per un residuo credito);
6. di conseguenza, deve dirsi che l'intero credito recato dalla cartella di pagamento dedotta non sia suscettibile di ammissione al passivo, non ponendosi applicare

- il meccanismo ex art. 88 del D.P.R. n. 602/1973, appena sopra descritto, che postula la certa sussistenza di un valido ruolo esecutivo.
7. Invece, nelle ipotesi di giurisdizione in capo al giudice ordinario (previdenza, assicurazione obbligatoria, sanzioni amministrative comprese le violazioni al codice della strada), il curatore -in sede di verifica- potrà intervenire direttamente sul titolo vantato dall'ente espungendo dalla domanda i crediti annullati ex lege.
 8. Fatta eccezione per l'ipotesi in cui il creditore istante depositi unitamente all'istanza di insinuazione e relativi allegati anche il provvedimento dell'ente creditore eventualmente già emesso entro il 31.1.23 ai sensi del comma 228, al fine di evitare l'annullamento automatico.
 9. È il caso di precisare che l'annullamento automatico al 31.3.23 dei tributi sopra elencati riverbera effetti -con riguardo ad eventuali riparti parziali o finali- anche rispetto alle procedure concorsuali in cui la verifica dello stato passivo sia già stata compiuta.
 10. In questi ultimi casi -trattandosi di somme già ammesse allo stato passivo- l'annullamento automatico dei carichi determinerà l'onere per i curatori di espungere dallo stato passivo solo i singoli crediti già ammessi oggetto dello stralcio previsto dalla legge e non l'integrale credito come sopra descritto per la fase della verifica.

- Definizione agevolata

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova procedura per la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 nei commi da 231 a 252.

La relativa istanza va depositata entro il 30.4.2023.

Anche in questo caso la novella ricalca quanto già previsto dall'art. 3, comma 18, del D.L. 119/2018 per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2017.

«231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

...

235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, istanza di dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

...

248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio


decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

1. Tanto richiamato, l'adesione è possibile anche se le pendenze rientrano in un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o in una procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi.
2. L'adesione alla definizione presuppone quindi una valutazione che spetta agli organi preposti alla procedura in ordine alla possibilità di accedere alla suddetta facoltà senza alterare la par condicio creditorum. Per le procedure concorsuali il soggetto legittimato a presentare la richiesta di adesione è il curatore fallimentare, preventivamente autorizzato dal giudice delegato e con il parere favorevole del comitato dei creditori.
3. Come sopra evidenziato, la disciplina prevede al comma 248 l'applicazione delle norme sulla prededuzione alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata.
4. Inoltre, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
5. Pertanto la somma definita andrà soddisfatta integralmente rispetto ai debiti della massa ed in prededuzione rispetto agli altri crediti concorsuali.
6. Quindi, ai fini di non alterare i principi della par condicio creditorum, il curatore per potere aderire alla definizione agevolata in modo da liberare ulteriori risorse per i creditori concorsuali dovrà predisporre dei conteggi prospettici da cui si evinca che siano integralmente soddisfatti -con certezza- non solo gli altri crediti in prededuzione, ma anche i credi ammessi allo stato passivo con rango privilegiato pari o superiore rispetto ai tributi oggetto di definizione agevolata, nella irrilevanza -attesa l'entità- delle spese di notificazione della cartella di pagamento.
7. Analogo criterio dovrà seguirsi per le ipotesi in cui gli organi della procedura ritengano conveniente per la massa la definizione agevolata delle controversie tributarie previste dai commi da 186 a 218 mediante i pagamenti percentuali ivi previsti a seconda delle diverse fattispecie.

Disposizioni organizzative conseguenti:

- Si trasmetta ai Sig.ri Curatori fallimentari, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Si pubblichi – previa trasmissione al Sig. Presidente del Tribunale di Catania sulla homepage del Tribunale di Catania e nella sezione riservata alla sezione procedure concorsuali.

Catania, 13.4.2023

Il Presidente di sezione
Do:  SCIACCA
MARIANO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
13.04.2023
08:24:26
GMT+00:00